

la mia raccomandazione riguardava il regolamento, faccio la stessa raccomandazione che ha fatto testè l'onorevole Calisse, e mi permetterò di mandare all'onorevole ministro la mia raccomandazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

« Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.

« L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'articolo 1 pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi ».

(È approvato).

#### Art. 4.

« Nelle scuole medie il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto.

« L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

« Per motivi eccezionali il consiglio dei professori con deliberazione motivata, inappellabile, a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti, può consentire la iscrizione e l'esame per un terzo anno ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Benaglio.

BENAGLIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

« I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza dal ginnasio o dal liceo o alla licenza dalla sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, che non siano l'italiano e la storia, possono conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

« Tale dichiarazione d'idoneità e tale licenza limitate possono essere conferite

soltanto con voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'università e agli istituti universitari ».

L'onorevole Rava ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Abbiamo anche un emendamento dell'onorevole Calisse, il quale prima di tutto, propone che l'articolo venga soppresso. In questo l'onorevole Calisse è d'accordo con gli onorevoli Chimienti e Gallenga.

In via subordinata poi, l'onorevole Calisse propone di togliere dal primo capoverso le parole: « alla quarta classe ginnasiale ».

Su questo articolo, il primo iscritto è l'onorevole Chimienti che propone, come ho detto, la soppressione dell'articolo.

CHIMIENTI, *relatore per la minoranza*. Onorevole ministro, io non invito la Camera a votare questo mio emendamento, nè presenterò questa domanda di votazione nominale che avevo preparato. (Ooh! ooh!)

Non la presento. Però vorrei domandare al ministro in via di transazione, se egli può assicurare la Camera che nel regolamento potrà tali condizioni, per la concessione di questa licenza limitata, nei rapporti con la punteggiatura delle materie rispettivamente alle scuole classiche e all'istituto tecnico in modo che la licenza limitata venga concessa a quelli che pur essendo caduti, per esempio, nell'istituto tecnico nella matematica mostreranno una certa preminenza negli studi letterari; o viceversa, nelle scuole classiche, pure essendo caduti in greco o in altre materie letterarie abbiano mostrato una certa tendenza agli studi scientifici. Perché allora il provvedimento acquista una qualche consistenza morale che lo rende almeno possibile. Almeno in questo tempo di esperimento l'istituto che voi avete voluto introdurre nell'organismo della scuola media, sarà in qualche modo neutralizzato nei suoi effetti deleteri. Io credo che il ministro nel regolamento questo lo può fare, perché allora (nel suo concetto, che non è il mio) l'esperimento di questo nuovo istituto potrà essere non del tutto un esperimento *in corpore vili*.

PRESIDENTE. Onorevole Calisse?

CALISSE. Rinunzio all'emendamento.